

Segreteria Generale

Circolare n. 49/2023

Roma, 8 agosto 2023

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

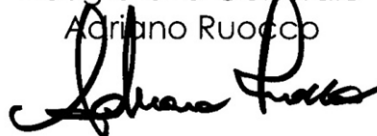
Oggetto: *Modifiche Regolamento Attività Sportiva Federale.*

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI ha approvato, con deliberazione n. 250 del 25 luglio 2023, il nuovo testo del Regolamento Attività Sportiva Federale, con aggiornamenti agli articoli 13, 16 e 17, allegati alla presente circolare.

Si informa altresì che, in data odierna, viene pubblicato sul sito internet www.federhandball.it il testo integrale aggiornato, consultabile sulla homepage alla voce "Documenti federali" e quindi "Regolamenti".

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco



Articolo 13

Rinuncia o ritiro in gara

Gli affiliati hanno l'obbligo di portare a termine i campionati o le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

L'affiliato che fa ritirare la propria squadra laddove la gara sia già in svolgimento, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5 o con il punteggio ottenuto sul campo se più favorevole alla squadra avversaria, nonché la penalizzazione da cinque punti in classifica fino all'esclusione dal campionato.

L'affiliato che fa rinunciare la propria squadra alla disputa di una gara, salvo i casi di forza maggiore, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-5, nonché la penalizzazione di tre punti in classifica; qualora la rinuncia non sia stata preventivamente comunicata alla Federazione ed all'affiliato avversario, la penalizzazione è di cinque punti.

Le penalizzazioni hanno efficacia nel campionato in corso; possono essere applicate nell'anno sportivo successivo, in tutto o in parte, se l'applicazione nel campionato in corso risulti ininfluente ai fini della classifica.

In caso di ritiro o rinuncia gli organi di giustizia sportiva applicheranno una sanzione pecuniaria, nonché eventuali ulteriori sanzioni disciplinari, nella misura fissata dal Regolamento di Giustizia e Disciplina.

La rinuncia a disputare una gara deve essere comunicata, a mezzo e-mail federale, alla Federazione ed all'affiliato avversario entro il sesto giorno precedente la data fissata per l'incontro. L'inadempienza a tale obbligo può comportare, oltre alla penalizzazione di cinque punti, la corresponsione di eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.

La squadra che nel corso del campionato o di altra manifestazione rinunci per la seconda volta ad una gara è esclusa dal campionato, con le conseguenze previste dall'art 9, se non diversamente stabilito.

Articolo 16

Rinuncia o ritiro in gara o mancata presentazione in campo nei play-off, play-out, poule scudetto, poule promozione, poule retrocessione, fasi ad eliminazione diretta o a concentramento

Durante i play-off ed i play-out, poule scudetto e/o poule promozione e/o poule retrocessione e/o poule diversamente denominate, ovvero nelle fasi ad eliminazione diretta dei campionati e di ogni altra manifestazione agonistica, che si svolgano anche in più turni, le fattispecie previste agli artt. 13 e 14 del presente regolamento producono gli effetti della automatica esclusione, la collocazione d'ufficio della squadra all'ultimo posto della fase in corso di svolgimento.

In deroga a quanto previsto dal quinto comma del precedente art. 14, il preavviso a mezzo e-mail federale deve essere inviato entro le sei ore successive all'orario di inizio della gara, e la relativa documentazione deve pervenire, anche a mezzo e-mail federale per i campionati di competenze dei Giudici Sportivi Territoriali e a mezzo posta elettronica certificata federale per i campionati di competenza del Giudice Sportivo Nazionale, al Giudice Sportivo competente entro le ventiquattro ore successive all'orario di inizio della gara.

Nelle fasi a concentramento, con esclusione dei campionati organizzati con formula a concentramenti, la mancata presentazione in campo è sempre equiparata alla rinuncia a disputare una gara, con espressa esclusione dell'esimente rappresentata dalla causa di forza maggiore.

Nei campionati organizzati con formula a concentramenti, qualunque sia la causa:

- a) la prima e la seconda mancata presentazione ad una gara comportano la perdita della stessa con il punteggio di 0-5
- b) la terza mancata presentazione ad una gara comporta l'esclusione dal campionato, con le conseguenze di cui all'art. 9, se non diversamente stabilito

Nelle predette fattispecie l'organo disciplinare competente comminerà anche le sanzioni amministrative previste per la rinuncia o ritiro in gara, nonché le eventuali ulteriori sanzioni disciplinari.

Articolo 17

Qualificazione diretta in due incontri e parità in gare di spareggio

Con la formula dell'eliminazione diretta in due gare, se al termine del doppio incontro entrambe le squadre hanno conseguito lo stesso numero di punti, per determinare la squadra vincente si procede come segue:

- differenza reti
- maggior numero di reti segnate fuori casa
- tiri da 7 metri (secondo la procedura indicata nei successivi commi)

Qualora al termine di una gara di spareggio le due squadre si trovino in situazione di parità, debbono essere giocati, dopo un intervallo di cinque minuti, due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno, con un minuto di intervallo tra il primo ed il secondo tempo e con inversione del campo all'inizio del secondo tempo supplementare.

In caso di ulteriore parità al termine dei due tempi supplementari si procede all'effettuazione di una serie completa di cinque tiri da 7 metri da parte di ciascuna squadra – che deve essere comunque interrotta nel momento in cui una delle due squadre abbia conseguito un risultato a suo vantaggio matematicamente certo – con le seguenti modalità:

- a) gli arbitri scelgono la porta e procedono al sorteggio della squadra che dà inizio ai tiri;
- b) i tiri sono effettuati da cinque giocatori diversi i cui numeri di identificazione saranno stati notificati agli arbitri dal

dirigente responsabile prima che si sia dato inizio alla loro esecuzione;

c) i tiri dovranno essere eseguiti in maniera alternata anche in ordine di esecuzione diverso da quello presentato in elenco;

d) perdurando la parità si procederà alla effettuazione di un'altra serie di cinque tiri da 7 metri, da battersi, sempre alternativamente, da giocatori anche diversi dai precedenti cinque secondo una nuova lista;

d1) il primo tiro sarà eseguito dalla squadra che nella serie precedente aveva tirato per seconda;

d2) i tiri saranno eseguiti fino a quando una squadra non risulti essere in vantaggio a parità di battute;

e) in caso di ulteriore parità si procede secondo quanto previsto alla precedente lettera d);

f) è consentita la sostituzione del portiere dopo ogni tiro;

g) non possono eseguire tiri da 7 metri i giocatori che risultino esclusi o squalificati.